

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile**

Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. omissis R.G., vertente

TRA

MUTUATARI

ATTORI

E

BANCA

CONVENUTA

Oggetto: ripetizione dell'indebito

Conclusioni: all'udienza del 15-12-2020 le parti concludevano come da note di trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18 del 17-3-2020, conv. con mod. in l. 27 del 24-4-2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato MUTUATARI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, BANCA chiedendo che *-accertate la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi, e la violazione del principio di buona fede contrattuale da parte dell'istituto di credito, con specifico riguardo all'indeterminatezza del TAN, del TAEG e del TAE del contratto di mutuo a rogito del Notaio omissis del 18-5-2005, rep. omissis, racc. omissis fosse dichiarato che l'importo ancora dovuto dagli attori alla convenuta ammonta al solo residuo della somma capitale, parti ad € 18.104,94. Chiedevano, altresì, che la convenuta fosse condannata al ricalcolo del piano di ammortamento ed al pagamento in loro favore dell'importo versato a titolo di interessi, quantificato in € 24.613,14 ovvero, in subordine, in € 14.453,48, in quanto indebitamente percepito.*

Si costituiva in giudizio BANCA eccependo l'infondatezza delle domande attoree.

Assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18 del 17-3-2020, conv. con mod. in l. 27 del 24-4-2020.

2. Le domande di parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento.

Gli attori hanno allegato di aver stipulato in data 18-5-2005 con BANCA un contratto di mutuo per l'importo di € 70.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento concordato tra le parti. Secondo quanto dedotto dalla parte attrice, il contratto prevedeva un tasso di interesse variabile, inizialmente pari al 4,25%, comprensivo di una componente fissa (spread al 2,5) e di una componente variabile, data dalla media aritmetica del tasso Euribor tre mesi e sei mesi rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 ore".

In merito agli interessi di mora, l'art. 13 del capitolato allegato al contratto prevedeva che il tasso sarebbe stato pari alla media aritmetica del tasso Euribor tre mesi e sei mesi rilevato, maggiorato di ulteriori 6 punti percentuali.

Su tale premessa, gli attori si sono in primo luogo doluti del fatto che nel contratto non risulta specificato il TAE e sostengono che ciò contravvenga al disposto dell'art. 6 della delibera

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Silvia Blasi del 1 marzo 2021

CICR del 9 febbraio 2000, secondo il quale *“i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità della capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto (enfasi dello scrivente); la violazione della delibera consisterebbe nella mancata indicazione del tasso annuale che tenga conto degli effetti della capitalizzazione”*.

Tuttavia, anche a voler accedere alla tesi degli attori -secondo cui nella specie l’istituto di credito avrebbe attuato un piano di ammortamento cd. alla francese- deve osservarsi che nei mutui con ammortamento alla francese non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota di interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi (cfr. ex multis Tribunale di Padova, 5.10.2016; Tribunale di Larino, 8.3.2016; Tribunale di Novara, 8.10.2015; Tribunale di Lucca, 8.1.2015; Tribunale di Lecce, 16.9.2014; Tribunale di Torino, 20.12.2018; Tribunale di Milano, 6299/2019; Tribunale di Roma, 5583/2019). Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal disposto dell’art. 6 della delibera del CICR, sopra richiamato, il quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di conto corrente o di apertura di credito, in cui gli interessi passivi periodicamente sono portati a capitale. La circostanza che i ratei insoluti possano produrre interessi, inoltre, è espressamente consentito dall’art. 3, primo comma della CICR (in tal senso, Corte d’Appello di Torino, 464/2020).

Neppure rileva nella specie, peraltro, la questione relativa alla diversità tra TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo), pure sollevata dalla parte attrice. Tali tassi divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all’anno – proprio perché il TAN è un tasso annuale - e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese (Trib di Milano, 2633/2020).

3. Gli attori hanno ancora evidenziato la non corretta corrispondenza tra l’ISC indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente.

Sul punto va considerato che l’ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell’ISC/TAEG e dell’applicabilità, in detti casi, dell’art.117 TUB.

Va osservato, infatti, che detta norma sanziona con la nullità le *“clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*, mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario. Infatti l’ISC/TAEG non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa; ne consegue che non è applicabile, con riferimento all’ISC/TAEG, il tasso sostitutivo previsto dall’art.117 TUB, operante con esclusivo riferimento le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario.

Anche tale profilo di doglianza risulta, pertanto, infondato.

4. Gli attori si sono poi doluti dell’indeterminatezza del tasso d’interessi computato, come più sopra ricordato, sommando una componente fissa (spread al 2,5) e una componente variabile,

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Silvia Blasi del 1 marzo 2021

data dalla media aritmetica del tasso Euribor tre mesi e sei mesi rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 ore". In sostanza gli attori si dolgono del fatto che il richiamo all'indice Euribor renderebbe il tasso di interessi non solo di difficile determinazione, ma anche frutto di manipolazione attuata sulla base di accordi tra gli istituti di credito in spregio al principio di trasparenza.

Al riguardo va premesso che *"in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione"* (cfr. Cass. 25205/14). Nella medesima ottica la Suprema Corte ha sostenuto che nella vigenza del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4 - il quale prescrive al comma 3, che i *"contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"* e, al comma successivo, che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati - il tasso di interesse può essere determinato *"per relationem"*, con esclusione del rinvio agli usi, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non siano determinati unilateralmente dalla banca (Cass. 17110/2019).

In tale ottica, in merito alle clausole che prevedano come riferimento per la determinazione del tasso di interessi il parametro Euribor, il Tribunale di Palermo ha condivisibilmente affermato che *"l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. Benché infatti l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, è influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi."* (Tribunale di Palermo, sentenza n. 992/2016).

Secondo la giurisprudenza di merito, quindi, *"il tasso di interesse collegato all'andamento dell'Euribor è determinato, a nulla rilevando la mancata indicazione del coefficiente del divisore Euribor, atteso che ciò non determina la violazione degli artt. 1345,1418,1284 c.c.. Il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c., infatti, viene ritenuto soddisfatto anche per relationem non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito"*. (Tribunale Catania Sez. IV Sent., 04/10/2019, Tribunale di Pavia, sentenza del 25/1/17; Tribunale di Livorno sentenza n. 154/2020).

Quanto, poi, alle possibilità di manipolazioni dell'indice in esame, gli attori hanno richiamato le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea per gli anni 2005-2008, che hanno evidenziato l'esistenza di accordi tesi a determinare il valore dell'indice Euribor. Deve tuttavia ritenersi che un'intesa siffatta possa risultare illecita sotto il profilo dell'art. 101 trattato UE e comportare, a carico degli intermediari segnalanti che hanno partecipato all'intesa illecita, l'obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato al danneggiato, se e nella misura in cui il tasso Euribor, malgrado le cautele adottate, abbia subito uno scostamento artificioso (Tribunale di Torino, 3225/2020) Gli attori non hanno tuttavia richiesto il risarcimento del danno, né dimostrato a tal fine che l'istituto di credito convenuto abbia concorso alla manipolazione dei tassi Euribor.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Silvia Blasi del 1 marzo 2021

5. I mutuatari hanno poi invocato l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 117, co. VII, T.U.B. in relazione alla mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento.

Deve tuttavia osservarsi che nella specie le parti hanno stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile, in cui risultano specificati tutti i criteri per la determinazione delle singole rate. In particolare, all'art. 3 del contratto si prevede che dalla stipula e fino al 31-5-2005 i mutuatari avrebbero corrisposto l'importo di € 114,10 a titolo di interessi di preammortamento al tasso del 4,25 nominale annuo, mentre il capitale di € 70.000,00 sarebbe stato restituito a partire dal 1.6.2005 in 180 rate mensili posticipate continue comprensive di interessi calcolati al tasso già illustrato più sopra. In particolare, all'art. 3 in questione si precisa che l'importo delle rate sarebbe stato pari ad € 526,59 mensili, salvo ricalcolo del piano di ammortamento e della rata in caso di variazione del tasso d'interessi. Dunque non può ravvisarsi una carenza informativa dei clienti in ordine alle modalità di rimborso del mutuo, considerato che, trattandosi di un mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento è assoggettato alle variazioni del tasso di interesse ed ha una valenza puramente indicativa.

6. Ancora, ad avviso degli attori, l'istituto di credito avrebbe illegittimamente applicato tassi di interesse usurario, percependo in tal modo somme non dovute, e hanno richiesto la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Al riguardo va premesso che, ai sensi della l. 108/96 e successive modifiche, la verifica circa la usurarietà di un tasso viene condotta comparando il T.E.G. del singolo contratto con il tasso soglia determinato a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; dal 14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data, quale quello in esame, per ottenere la soglia di usura occorre invece aumentare del 50% il valore del TEGM.

La Banca d'Italia provvede infatti, tra l'altro, a emanare le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento e a effettuare la rilevazione trimestrale, che raccoglie dati aggregati per intermediario, categoria e classe di importo, con la conseguenza che le verifiche trimestrali riguardano dati medi.

Gli attori hanno allegato e provato, producendo il relativo d.m. di riferimento, che il tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto di mutuo era pari al 5,81% e tale circostanza non risulta specificamente contestata dall'istituto convenuto.

Ciò posto, deve osservarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24675/2017, hanno affrontato la tematica della cd. usura sopravvenuta, giungendo ad affermare che *«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto»*.

In sostanza, dunque, è al solo momento della stipula che occorre aversi riguardo per stabilire se il tasso di interesse si ponga in contrasto con la disciplina di cui alla l. 108/1996.

Tale soluzione, se pur affermata con riferimento ad un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della l. 108/1996, risulta applicabile anche con riferimento alle pattuizioni successive, come espressamente chiarito dalla Suprema Corte nel seguente passaggio motivazionale: *«Peraltro la questione della configurabilità di una "usura sopravvenuta" si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo l'art. 2 della legge*

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Silvia Blasi del 1 marzo 2021

n. 108, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. E si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato».

Ne discende che anche nel caso di specie occorre avere esclusivo riguardo al momento della pattuizione per valutare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati.

Ciò posto, quanto alla verifica dell'usurarietà delle condizioni pattuite, è stata per anni oggetto di pronunce di segno opposto la questione concernente l'applicabilità o meno della normativa antiusura agli interessi moratori e la conseguente rilevanza dell'avvenuto superamento del tasso soglia.

Senza ripercorrere il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sul punto è sufficiente osservare che di recente, con sentenza n. 19597/2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno composto il contrasto, stabilendo che *“la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.*

Pertanto, con la medesima pronuncia la Corte di Cassazione ha anche chiarito che l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento.

Nel caso di specie si rilevano entrambi i profili, posto che per un verso gli attori hanno interesse a far accertare la nullità della clausola che fissa il tasso degli interessi moratori in vista di eventuali futuri inadempimenti, e, per altro verso, i medesimi attori hanno allegato di essere incorsi in un ritardo di ventitré giorni nell'adempimento della rata n. 139 e di aver dovuto corrispondere gli interessi moratori calcolati sull'intera rata, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi.

Al riguardo deve osservarsi che non vi è prova che il tasso di interesse di mora previsto dall'art. 13 del capitolato allegato al contratto di mutuo in questione risultasse, al momento della pattuizione, superiore al tasso soglia.

Ed infatti, l'art. 13 cit. prevede che il tasso di mora è pari alla media aritmetica dei tassi Euribor/365 a tre mesi ed Euribor/365 a sei mesi rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre precedenti l'inadempimento, rilevata su “Il Sole 24 ore”, arrotondata al quarto di punto superiore, qualora tale media sia diversa da zero centesimi oppure da 25, 50, 75 centesimi aumentata di sei punti.

Applicando il criterio richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza n.19597/2020 cit., nei contratti conclusi dal 1/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Silvia Blasi del 1 marzo 2021

(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.

Dunque, poiché al momento della stipula il TEGM era pari al 3,87%, applicando la maggiorazione media e poi la maggiorazione ex art. 2, comma 4, L.108/1996 si ottiene un tasso soglia di mora del 8,95%.

Ne consegue che poiché il tasso di mora pattuito risulta, al momento della stipula, pari al 8,25 %, come allegato dagli attori, esso risulta inferiore al tasso soglia applicabile.

Per quel che concerne, poi, la allegazione relativa all'effettiva applicazione di interessi usurari in occasione del ritardato pagamento della rata n. 139, deve osservarsi che essa risulta del tutto priva di prova. Gli attori non hanno infatti fornito la prova dell'importo versato, della data di pagamento e, quindi, del tasso di mora applicato. Tali profili, peraltro, non sono stati neppure oggetto di specifica allegazione, sicché non può ritenersi operante nel caso di specie il principio di non contestazione (cfr. Cass. 20525/2020: *“l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione”*). Tale principio non può neppure ritenersi operante con riferimento alla perizia depositata dagli attori, posto che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 6172/2020).

Ne consegue che anche sotto tale profilo l'eccezione di nullità posta a base della domanda di ripetizione dell'indebito non può trovare accoglimento.

Né può farsi riferimento sul punto al contenuto della relazione di parte depositata dagli attori, 7. Infine gli attori hanno rilevato che il TAEG pattuito risulterebbe superiore al tasso soglia computando anche i costi per l'estinzione anticipata del prestito.

Tuttavia, secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, il costo economico previsto in materia di penale per estinzione anticipata non rileva sull'operazione di finanziamento posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali la cui applicazione non è automatica, bensì dipende dal verificarsi dell'esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo al termine pattuito nel contratto. Inoltre, si tratta di evento alternativo all'inadempimento che origina la mora, con la conseguenza che non potrà mai aversi cumulo degli oneri relativi ai fini del confronto con i tassi soglia. Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito. Trattandosi, poi, di una facoltà, il mutuatario sopporta tale costo solo se decide – cosa peraltro neppure avvenuta nel caso di specie – di avvalersene nel suo interesse per estinguere anticipatamente il mutuo (cfr. Trib. Monza, 1911/2017; Trib. di Milano 7026/2020; Tribunale di Velletri, 641/2020; Tribunale di Roma, 11763/2020).

8. Tenuto conto del disposto dell'art. 92 cpc, e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alle questioni oggetto di controversia, solo in parte risolti in corso di causa con l'intervento della sentenza n. 19597/2020 cit. della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- 1) Rigetta le domande attoree.
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Torre Annunziata, 1-3-2021

Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi

Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Silvia Blasi del 1 marzo 2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris